

Del resto, poichè ho la parola, mi permetto di motivare il voto che darò su questa legge.

Io per me onoro altamente l'intendimento che ha avuto il Governo nel proporre questa legge, di promuovere nelle popolazioni l'istinto della previdenza; io amerei moltissimo che a promuovere questo genere di istituzioni si venissero formando società private, o al più si stabilissero dai comuni o provincie; ma non posso essere favorevole ad una legge la quale tende a promuovere la centralizzazione del Governo, e ad aumentare sempre più il numero dei cittadini dipendenti da esso (*Susurro*), a rendere sempre più generale la piaga dei nostri tempi che è la mendicizia degli impieghi, e snervare la forza dei popoli abituandoli a tutto domandare ed aspettare dal Governo; di modo che dichiaro con mio rincrescimento di non potere dare il mio voto a questa legge, perchè voglio rimanere fedele, non solo in teoria, ma altresì nella pratica delle singole leggi, al mio principio della decentralizzazione amministrativa.

SCIALOJA, *commissario regio*. L'onorevole Casaretto si oppone in genere alla legge, perchè teme la soverchia centralizzazione.

Veramente anche io sono avverso in genere alla centralità, ed in ciò sono pienamente d'accordo con lui; ma, in quanto all'applicazione di questo principio all'istituzione presente, io mi permetto di dissentire assolutamente da lui; imperciocchè ripugna al concetto stesso dell'assicurazione che il Governo vi propone.

Ciascuna delle piccole società che si potrebbero andare istituendo nelle provincie o nei comuni conterrebbe pochissimi assicurati; a tal modo l'assicurazione diventerebbe una vera scommessa; imperocchè l'assicurazione non tanto più si avvicina alla certezza dei suoi risultati per quanto più considerevole è il numero di coloro ai quali si allarga. Le leggi ricavate da medie diventano bugiarde se non si applicano ad un gran numero di casi. Perchè i pericoli di perdita e l'alea sieno rimossi è necessario dunque che gli assicurati sieno numerosi; il che non può sperarsi se non da un'istituzione unica, centrale, e per conseguenza governativa.

Quanto poi alla sostituzione della mutualità all'assicurazione diretta farò osservare che veramente sarebbe assai difficile di fare discendere nel popolo minuto, al cui beneficio è specialmente questa Cassa destinata, il concetto della mutualità, concetto fecondissimo nelle sue varie applicazioni, ma che per ora incontra molte difficoltà ancor quando è applicato ad istituzioni che operano sopra classi più elevate. La mutualità sarebbe un'idea tanto superiore alla mente di coloro, i quali desideriamo che concorrano a questa Cassa, che io sono sicuro che non sarebbe nè compresa dai più, nè accettata. Invece se dicessi loro: voi versate una lira per settimana, ed a capo di tanti anni voi siete sicuri di avervi creata una rendita vitalizia di tanto, che riscuoterete da 50 a 65 anni: ognuno comprenderà questo concetto. Allettati dall'idea di crearsi una rendita per la vecchiaia, di cui ciascuno sa con certezza ed anticipatamente l'importanza, questi individui concorreranno alla Cassa, e

voi allora avrete veramente eccitato il minuto popolo alla previdenza, che è madre, come sapete, di vantaggi e di virtù.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Brunet, il quale consiste nel dire: *guarentigia morale*.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Do la parola al deputato Quaglia.

QUAGLIA. Voleva soltanto dire due parole in risposta al signor commissario regio, il quale pare abbia creduto che io desiderassi si tenesse conto delle medie di ciascuna provincia per i pagamenti; io invece intesi dire soltanto che le medie delle provincie devono concorrere a formare una sola generale.

PRESIDENTE. Non facendo il deputato Quaglia alcuna proposta, porrò ai voti l'articolo 1, dandone nuovamente lettura:

« Art. 1. È creata una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

« Essa costituisce un ente morale ed è posta sotto la guarentigia dello Stato. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia è affidata all'amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, e la Commissione di sorveglianza di questa Cassa avrà anche l'alta ispezione delle operazioni di quella delle rendite vitalizie. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le somme destinate a costituire rendite vitalizie possono essere sborsate sia dai titolari di queste, sia da terzi. »

NIEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Niel ha facoltà di parlare.

NIEL. Non parlando in questo terzo articolo nè del luogo, nè delle formalità che sono richieste per fare i versamenti nella Cassa della vecchiaia desidererei che l'onorevole ministro delle finanze o il relatore o il signor commissario regio volessero dichiarare due cose almeno per norma del regolamento: primo che si possano fare versamenti in qualunque tesoreria dello Stato per la stessa persona, sullo stesso libretto e in qualunque tempo; secondo che non si richiedessero, per fare i versamenti in questa Cassa della vecchiaia, le molte formalità che sono prescritte per la Cassa dei depositi e prestiti, poichè basterebbe questo solo inconveniente per allontanare dal fare versamenti in questa Cassa quegli stessi per cui è più particolarmente istituita e che noi vi vogliamo chiamare.

La indifferenza, l'apatia, anzi dirò di più, la diffidenza che hanno le classi più bisognose, come di operai, di agricoltori, di servi, di artigiani, per le cose nuove, come essi dicono, per le istituzioni anche le più benefiche, le più morali, le più vantaggiose, è tale e tanta che non basta di creare loro delle buone istituzioni; ma conviene ancora, dirò così, prenderli per mano ed introdurveli dentro.

In materia di istituzioni di società, di soccorsi e di